CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

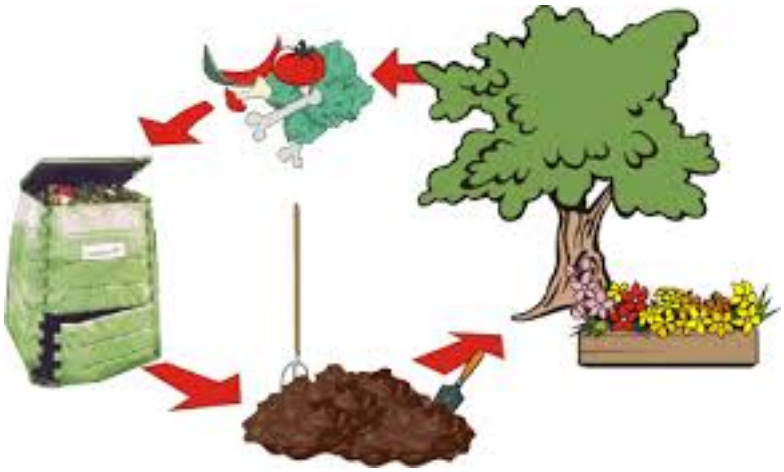

Articolo 1 – Principi

- Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica.
- Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
- Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- Le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- I tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Calatafimi Segesta;
- I benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- Le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- Gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

Articolo 3 – Soggetti interessati

- Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Calatafimi Segesta, in regola con tutti i tributi comunali, che possono fare richiesta, nonché coloro che già` hanno in possesso una compostiera che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
- I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.P. per la relativa fattibilità.
- L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'articolo 15.

Articolo 4 – Benefici

- Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
- La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

- Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla TARI, la cui riduzione è menzionata dal regolamento TARI.
- Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze.
- Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà` diritto allo sconto percentuale sulla TARI.
- Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività` di compostaggio.

Articolo 6 – Materiali compostabili

- ❖ Sono materiali compostabili:
- Scarti di cucina e preparazioni:
- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- pane raffermo o ammuffito
- pasta
- penne di volatili, capelli
  - ❖ Scarti provenienti dal giardino:
- sfalci d'erba
- foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti
- trucioli di legno, rametti, potature, segature, cortecce
- legno non trattato con prodotti chimici
  - ❖ Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
- bucce di agrumi
- fondi di caffè
- filtri di tè
- cenere
  - ❖ Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
- scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

- ❖ Non è consentito introdurre nel composto:
- ❖ carta e cartone
- ❖ vetro
- ❖ metalli
- ❖ oggetti in gomma e plastica
- ❖ medicinali scaduti
- ❖ pile
- ❖ antiparassitari
- ❖ scarti di legname trattati con prodotti chimici
- ❖ qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a mate

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

- E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti si consiglia di mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
- Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 9 - Compostiere

- Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari.
- E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
- Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.
- E' consentito effettuare la pratica di compostaggio, se si possiede lo spazio sufficiente, utilizzando a titolo esemplificativo anche i seguenti sistemi:

qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno

1. **concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento**

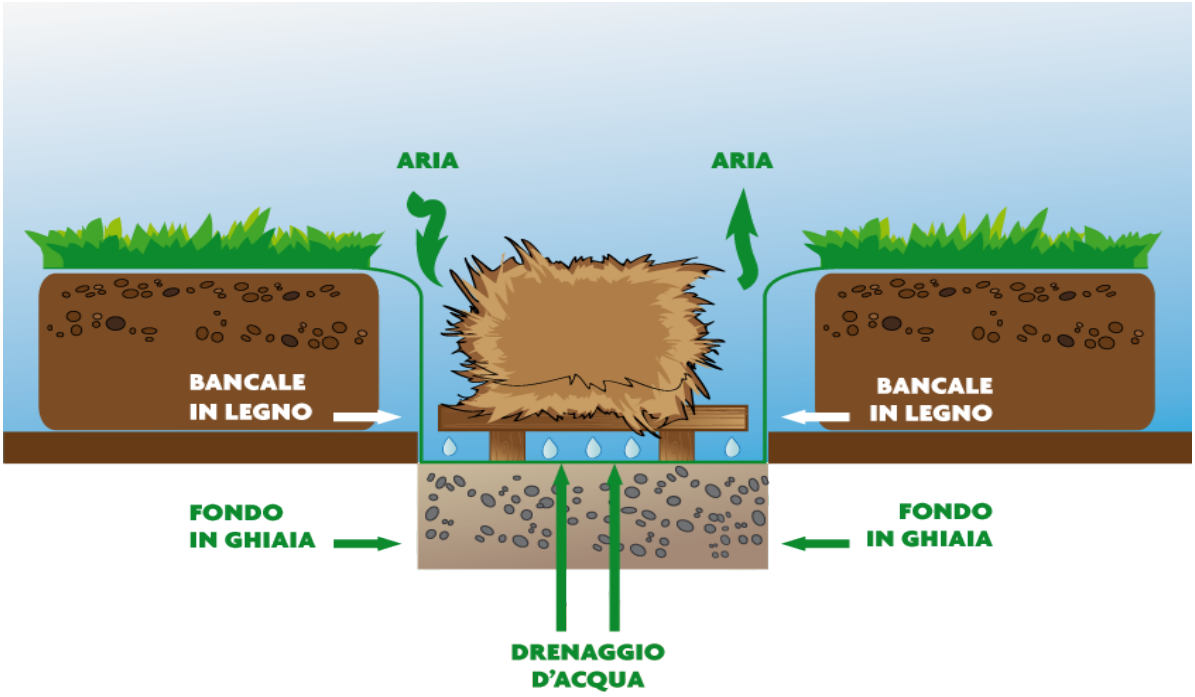

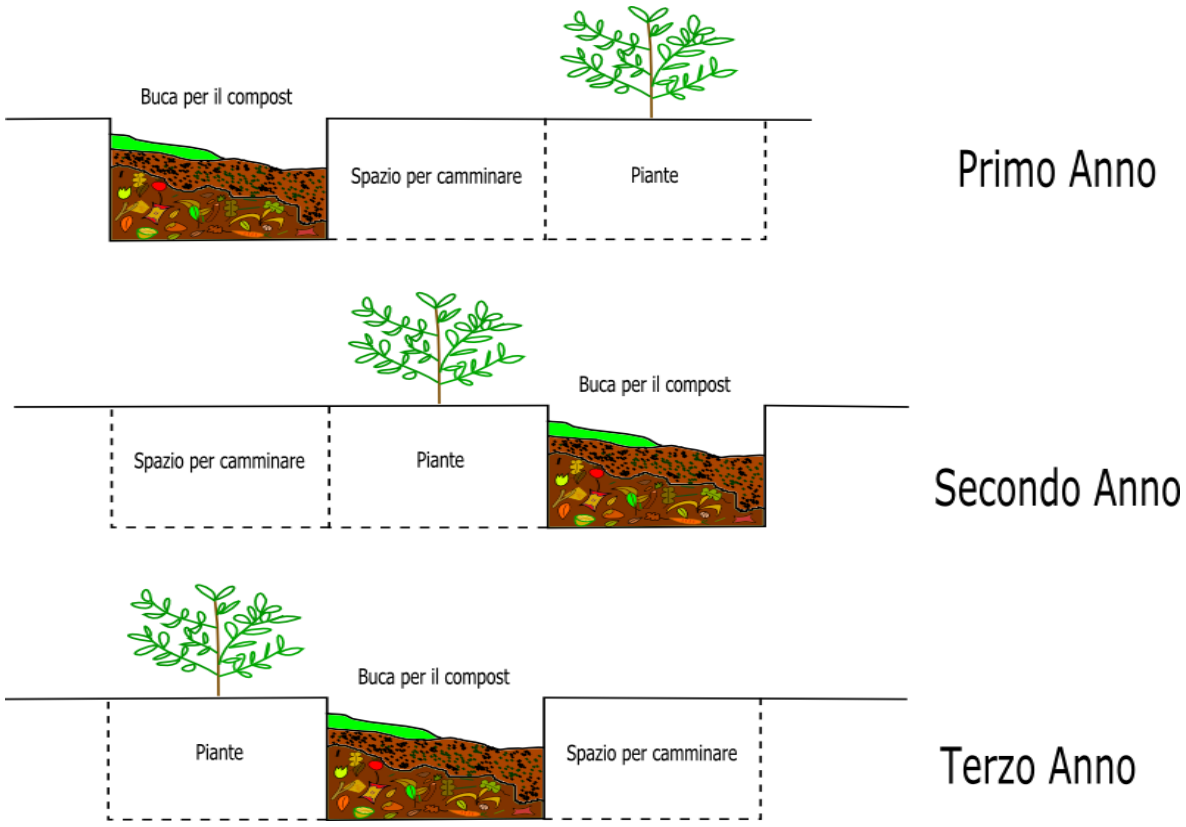

due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza annuale. Una buca di dimensioni 80x80 cm e profonda 40 cm. è sufficiente per un anno al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque.

2. **cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento**

cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna

3. **cumulo su terreno**

cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole

per altre forme di compostaggio domestico

4. **composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)**

5. **compostiere a rivoltamento facilitato**

Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento e l'areazione del materiale.

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

È possibile l'utilizzo di compostiere tecnologiche, o di altro tipo di composterie non previste nel suddetto elenco, sempre nel rispetto dei requisito di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 10 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione

- I **CONTRIBUENTI** interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente disciplinare, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.

Articolo 11 – Requisiti minimi per ottenere le agevolazioni

- L'abitazione del richiedente deve possedere un idoneo terreno non inferiore a 15 mq. *la pratica di compostaggio dovrà essere effettuata alla distanza minima di ml. 3,0 dal confine con altre proprietà o dalla strada*. In presenza di sorgenti o pozzi la distanza minima per l'ubicazione della compostiera dovrà essere di almeno 20 metri.
- La compostiera o qualsiasi altra forma di compostaggio potrà essere praticato presso terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, purché ubicate nel territorio comunale, qualora l'utente dichiari la frequentazione giornaliera dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriali. Inoltre potrà essere praticato su aree di proprietà comunale specificatamente individuate dall'ente pubblico nei modi e termini che saranno indicati dagli uffici comunali.
- L'ubicazione deve essere su terreni privati o in disponibilità. In caso di terreni in disponibilità è obbligatorio il rilascio dell'autorizzazione a titolo gratuito del proprietario.
- Il luogo ove avvenire il compostaggio deve essere ben definito e verificabile.
- In caso di condominio l'area individuata deve essere approvata da consiglio condominiale.
- Per le aree in comproprietà occorre che vi sia l'accordo di tutti i proprietari del terreno.
- Le modalità di compostaggio di cui all'art. 9 punti 1. 2. e 3. non potranno essere effettuati in area urbana.

Articolo 12 – Verifiche

- L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
- Il richiedente è tenuto e si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amm.ne da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

- L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la decadenza delle agevolazioni tariffarie TARI e il recupero delle agevolazioni dell'anno in corso.
- L'Amministrazione si avvale della collaborazione della Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti al fine delle verifiche sulla tipologia di rifiuto prodotto dal richiedente.
- La Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti non svolgerà il sevizio relativo al ritiro dell'organico presso le utenze che hanno aderito al protocollo.

Art. 13 - Albo dei compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.
L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda, sottoscrizione della convenzione L'Amministrazione comunale provvederà alla distribuzione del materiale informativo per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei rifiuti urbani.

Art. 14- Condizioni a carico dell'utente

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico.
Il simbolo sarà consegnato all'atto dell'adesione alla pratica di compostaggio dall'Ufficio competente.
Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento.
Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.
Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.
Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Articolo 15 –Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Articolo 16-Norme transitorie e finali

Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento e per giustificato motivo la convenzione sottoscritta dal cittadino inibendolo alla pratica di compostaggio.

Il presente regolamento, entrerà in vigore a decorrere dalla data di approvazione.

Articolo 17 – Allegati e schema di convenzione

- Modello A: richiesta di adesione al compostaggio domestico;
- Modello B: richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
- SCHEMA DI CONVENZIONE per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico.
  *Modello **A** –*

CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani

Oggetto**: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**
(Delibera di C.C. n. _____ del _____)

Io sottoscritto/a _____, nato il _____/_____/_____ a _____ e residente a _____ in Via/Piazza _____ n. ____ Codice Utente TARI _____ - tel._____

CHIEDO

di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici della mia abitazione sita in via/P.za _____ n.___, adibita a residenza;

DICHIARO

- Che il compostaggio verrà attuato utilizzando la compostiera che l'umido sarà prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. _____ persone;
- Che i prodotti di risulta saranno utilizzati su terreni di mia proprietà o in comodato;
- Che il luogo ove avvenire il compostaggio è ben definito e verificabile presso le seguenti coordinate: Latitudine _____ Longitudine _____.
- Che la struttura di compostaggio sarà collocata:

❑ Su un giardino privato con una superficie scoperta di mq. _____, alla distanza di mt._____ dal confine di altre proprietà e di mt._____ dalla strada.

❑ Su terreni di proprietà o in disponibilità dove mi reco giornalmente individuato catastalmente al foglio n. _____ part. n. _____ (*in allegato Planimetria con l'ubicazione della compostiera - eventuale autorizzazione del proprietario*).

Il compostaggio sarà utilizzato presso_____

- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Calatafimi Segesta e di accettarne integralmente il contenuto.

□ SI □ NO

MI IMPEGNO

a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;

ad eseguire la pratica di compostaggio in modo idoneo e corretto;

a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera o eseguita la pratica di compostaggio al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Si Allega alla presente:

- Stralcio Catastale con l'individuazione del punto su cui è collocata la compostiera o dove viene eseguita la pratica di compostaggio;
- Documento di riconoscimento.

Calatafimi Segesta, _____

RICHIEDENTE

N.B.: *La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Calatafimi Segesta. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di Calatafimi Segesta accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l'effettuazione della pratica del compostaggio.*

Modello B –

CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani

Oggetto**: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**
(Delibera di C.C. n. ____ del _____)

Io sottoscritto/a _____ , nato il _____/_____/_____ a _____ e residente a _____ in Via/Piazza _____ n. ____
Codice Utente TARI _____ - tel._____

COMUNICA CHE

dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza _____ n.____, adibita a residenza *annuale/stagionale*; (*se in possesso*)

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Calatafimi Segesta e di accettarne integralmente il contenuto.

Calatafimi Segesta, _____

RICHIEDENTE

Modello C

CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento comunale per il compostaggio domestico,

Il/la sottoscritt _____nat __ a _____ il _____
residente a _____ via _____
Telefono_____E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

Art. 1

Si impegna;

- ❖ a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sua area nella propria disponibilità.
- ❖ a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:
□ Compostiera □ Cumulo □ Concimaia
□ Cassa di compostaggio □ Compostiera a rivoltamento □ altra forma di compostaggio

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune, con effetto per l'anno successivo.

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Intestatario della TARI

_____

Informativa sulla privacy *(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)*

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.